

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 25 gennaio 1988, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 172 della medesima legge.

Legge Regionale 13 gennaio 1988, n. 2.

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1988, il bilancio per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale, ed eventuali successive note di variazione.

Art. 2

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1988.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 13 gennaio 1988

FANTINI